



HIGHLIGHTS

Corporate Governance. L'EBA ha pubblicato le Linee guida sulla governance interna delle imprese di investimento

Processo di revisione e valutazione prudenziale. L'EBA e l'ESMA hanno avviato una consultazione per l'emanazione delle Linee guida congiunte

Esposizioni sovrane. Il BCBS ha elaborato i nuovi modelli per la voluntary disclosure

DALLA CORTE

Operazioni di pagamento tramite mobile wallet. L'ABF ha pubblicato la Decisione n. 21285/2021

ALTRE NOTIZIE

Crowdfunding. L'ESMA ha pubblicato l'aggiornamento delle Q&A

Fondi propri delle imprese di investimento. L'EBA ha pubblicato il progetto di norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti

ESG. La BCE ha pubblicato il report di analisi della gestione dei rischi climatici e ambientali nel settore bancario

AGCM. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato un provvedimento relativo ai limiti al diritto di recesso della banca nei confronti del correntista

Corporate Governance. L'EBA ha pubblicato le Linee guida sulla governance interna delle imprese di investimento

L'European Banking Authority ("EBA") ha pubblicato, in collaborazione con l'European Securities and Markets Authority ("ESMA"), le **Linee guida sulla governance interna per le imprese di investimento** ai sensi della Direttiva sulle imprese di investimento ("IFD"). Il documento è stato emanato in conformità all'art. 26 della IFD, il quale prescrive alle imprese di investimento di disporre di solidi dispositivi di governance, tra cui una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità, processi e meccanismi ben definiti, trasparenti e coerenti. Le Linee guida si applicano **alle autorità competenti di tutta l'UE, nonché agli istituti di credito e alle imprese di investimento su base individuale e consolidata**. In particolare, il documento specifica i compiti, le responsabilità e l'organizzazione dell'organo di gestione, attraverso la costituzione di strutture trasparenti che consentano la supervisione di tutte le loro attività. Le Linee guida specificano anche i requisiti volti a garantire una gestione sana dei rischi attraverso le tre linee di controllo interno e, in particolare, stabiliscono requisiti dettagliati sia per i le funzioni di controllo di secondo livello (la funzione di compliance e risk management) che di terzo livello (internal audit). **Le linee guida entrano in vigore il 30 aprile 2022.**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Processo di revisione e valutazione prudenziale. L'EBA e l'ESMA hanno avviato una consultazione per l'emanazione delle Linee guida congiunte

L'European Banking Authority ("EBA") e l'European Securities and Markets Authority ("ESMA") hanno posto in pubblica consultazione **una proposta di Linee guida congiunte sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale ("SREP")**; tale processo, previsto dall'art. 36 della Direttiva UE 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale delle imprese di investimento, rappresenta uno dei principali strumenti di supervisione, attraverso il quale le autorità competenti si rappresentano una visione completa del modello di business e del profilo di rischio dell'entità supervisionata, così come la sua redditività e sostenibilità complessivi. Il progetto di Linee guida stabilisce **il processo e i criteri comuni per la valutazione dei principali elementi SREP** tra i quali: i) l'analisi del modello aziendale di business; ii) la valutazione della governance e dei sistemi di controllo a livello aziendale; iv) la valutazione dei rischi di capitale e relativa adeguatezza patrimoniale; v) la valutazione del rischio di liquidità. Il documento introduce un sistema di calcolo facilitato con l'inserimento di un punteggio che permette di attuare una comparazione tra imprese, distinguendo tra punteggi di rischio e di redditività che sono riuniti per formare un punteggio complessivo SREP. Il documento in commento fornisce altresì **chiarimenti sulle modalità di monitoraggio degli indicatori chiave relativi all'applicazione dello SREP** nel contesto transfrontaliero e sulle misure di vigilanza. I risultati della valutazione effettuata sono la base per adottare qualsiasi misura di vigilanza necessaria per affrontare rischi e situazioni di criticità specifici. Pertanto, viene fornita una **guida sull'applicazione di misure di vigilanza, comprese le misure quantitative di capitale e liquidità, nonché altre misure qualitative, ove necessarie**. Le procedure e metodologie comuni per lo SREP, descritte nel documento di consultazione, sono proporzionate alle diverse dimensioni e modelli di business delle imprese di investimento, alla loro natura e alla complessità delle loro attività. In particolare, le imprese di investimento sono classificate in quattro categorie distinte, che si traducono in una diversa frequenza e intensità delle valutazioni dell'autorità competente. **La consultazione avrà termine il 18 febbraio 2022.**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Esposizioni sovrane. Il BCBS ha elaborato i nuovi modelli per la voluntary disclosure

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (“BCBS”) ha pubblicato i nuovi standard per la voluntary disclosure per le esposizioni sovrane. Il documento in commento comprende la descrizione di tre modelli che le banche possono utilizzare per la disclosure: i) quello della ripartizione giurisdizionale; ii) quello della ripartizione valutaria; iii) quello secondo la classificazione contabile delle esposizioni. L’attuazione di questi modelli è obbligatoria solo se richiesta dalle autorità di vigilanza nazionali. Il Comitato descrive altresì il funzionamento dei tre modelli di informativa con i quali gli istituti di credito rendono note le loro esposizioni sovrane e le attività poste in essere per fronteggiare i rischi. Tali modelli di informativa sono volontari e le giurisdizioni saranno libere di decidere se richiederne l’applicazione alle loro banche. In particolare, nei primi due modelli sono stati aggiunti i riferimenti allo schema per il rischio di credito e allo schema per il rischio di mercato, invece nel terzo si sono inserite alcuni riferimenti per allinearli ai relativi quadri per la contabilità. Il documento in commento, per fornire informazioni più significative agli utenti, ha previsto l’aggiunta di una ripartizione di scadenza per le esposizioni totali è stata introdotta, sia per gli strumenti di debito/prestiti e crediti e i derivati, affinché le banche li comunichino in base agli strumenti che detengono. La relazione di accompagnamento include ora la possibilità di spiegare l’ammontare delle esposizioni che sono il risultato di requisiti nazionali o di altri requisiti normativi, al fine di meglio interpretare i dati presenti nelle informative.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Operazioni di pagamento tramite mobile wallet. L’ABF ha pubblicato la Decisione n. 21285/2021

Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), con Decisione n. 21285 dell’11 ottobre 2021, in materia di operazioni di pagamento effettuate attraverso l’utilizzo del mobile wallet, **ha chiarito che l’utilizzo di un wallet affidato a un terzo gestore per l’esecuzione di operazioni di pagamento non esime l’intermediario, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, dall’onere di fornire prova dell’autenticazione forte delle operazioni compiute.** La prova non può limitarsi alla fase di c.d. tokenizzazione della carta nel wallet, ma deve riguardare anche la fase esecutiva delle singole operazioni, non potendosi ritenere implicito che le transazioni siano state correttamente autenticate dal fatto che le stesse risultino autorizzate o comunque dalla sola evidenza che siano state effettuate in modalità contactless.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crowdfunding. L'ESMA ha pubblicato l'aggiornamento delle Q&A

L'European Securities and Market Authority ("ESMA") ha pubblicato un aggiornamento alle proprie **Q&A sull'applicazione del regime del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese**. In particolare, le Q&A forniscono: i) chiarimenti in merito ai termini delle attività commerciali con riferimento alla definizione di progetto di crowdfunding; ii) la definizione di servizio di crowdfunding; iii) la possibilità per i fornitori di servizi di crowdfunding di offrire una gestione individuale del portafoglio; iv) i requisiti organizzativi e i requisiti operativi per i servizi di crowdfunding; v) disposizioni per la protezione degli investitori.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fondi propri delle imprese di investimento. L'EBA ha pubblicato il progetto di norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti

L'European Banking Authority ("EBA") ha posto in pubblica consultazione, in conformità al mandato contenuto nell'art. 40 della Direttiva (UE) 2019/2034 ("IFD"), **una proposta di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") relative ai requisiti aggiuntivi dei fondi propri che potrebbero essere determinati dalle autorità nazionali competenti per le imprese di investimento**. Il progetto di RTS prevede metriche qualitative indicative per gli importi di fondi propri aggiuntivi, tenendo conto della gamma dei diversi modelli imprenditoriali e delle diverse forme giuridiche che le imprese di investimento possono assumere, che siano proporzionati con riferimento: i) agli oneri di attuazione per le imprese di investimento e per le autorità competenti; ii) al maggior livello di requisiti richiesto per i fondi propri qualora le imprese di investimento non utilizzino modelli interni per la valutazione dei rischi e degli elementi di rischio. La consultazione avrà termine **il 18 febbraio 2022**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. La BCE ha pubblicato il report di analisi della gestione dei rischi climatici e ambientali nel settore bancario

La Banca Centrale europea ("BCE") ha pubblicato un report che analizza lo stato della **gestione dei rischi climatici e ambientali nel settore bancario**. La BCE ha richiesto a 112 istituti significativi di condurre un'autovalutazione delle loro prassi attuali in relazione a 13 aspettative di vigilanza e di presentare piani di attuazione che illustrino in dettaglio come e quando adegueranno le loro prassi alla Guida. A tal proposito lo studio ha evidenziato che nessuna delle istituzioni è prossima ad allineare completamente le proprie prassi alle aspettative di vigilanza. Pertanto, si registra **un generale ritardo nel mondo bancario nella gestione del rischio ESG** nonostante alcuni istituti di credito abbiano compiuto già notevoli passi avanti nell'adeguamento delle loro prassi interne.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AGCM. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato un provvedimento relativo ai limiti al diritto di recesso della banca nei confronti del correntista

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha ritenuto scorretta la modifica contrattuale operata dall'istituto di credito, il quale aveva comunicato ai correntisti che, in presenza di una giacenza di liquidità pari o maggiore a 100.000 euro e in assenza di investimenti o di finanziamenti collegati al conto, avrebbe potuto recedere dal rapporto per procedere all'acquisto di strumenti finanziari. L'Autorità ritiene che si tratti di una pratica commerciale scorretta in quanto potenzialmente in grado di esercitare pressioni sui correntisti per indurli a sottoscrivere servizi finanziari e/o di gestione del risparmio, peraltro con condizioni economiche onerose, in modo da dirottare la liquidità verso forme di finanziamento o di investimento più profittevoli per la banca e lasciando come unica alternativa per i clienti la chiusura del conto corrente. Sul punto, l'Autorità ha accolto gli impegni presentati dalla banca per risolvere tale criticità ed in particolare: **i) l'impegno di non esercitare il recesso in caso di correntisti privi di un conto in un altro istituto di credito; ii) l'impegno, nel caso in cui i correntisti privi di altro conto corrente, in seguito alla lettera in cui veniva comunicato il recesso, avessero già effettuato finanziamenti o investimenti, di rimborsare le commissioni pagate per l'esecuzione di ordini di investimento e la possibilità di restituire i finanziamenti senza spese o penali; iii) l'impegno ad offrire corsi interattivi online per accrescere le conoscenze e le competenze dei correntisti sui vantaggi e sugli svantaggi che derivano dal mantenimento delle giacenze di liquidità sui conti correnti; iv) l'implementazione di sistema informatico di segnalazione giornaliera dei clienti per i quali saranno realizzate le condizioni rilevanti ai fini del recesso (giacenza di una liquidità pari o maggiore a 100.000 euro e assenza di investimenti o finanziamenti collegati al conto)**. Ai clienti in questione la banca deve illustrare, in modo oggettivo, le diverse opzioni per evitare di subire il recesso: a) la ricontrattualizzazione individuale dei costi di conto corrente secondo listini predefiniti e senza discriminazioni; b) il trasferimento senza spese della giacenza in eccesso su eventuali conti del cliente in altri istituti di credito; c) l'utilizzo della giacenza in eccesso per l'acquisto gratuito di titoli di Stato italiani, che potranno essere venduti senza spese, ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni in materia di bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati sugli impatti del Covid-19
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Revisione delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione - Modifiche alla Circolare n. 285/2013
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Modifiche al Regolamento Emittenti per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le pmi, dal Regolamento (UE) 2021/337, che introduce il prospetto ue della ripresa, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento prospetto
- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it